



Ente Parco Regionale del TABURNO CAMPOSAURO

REGOLAMENTO DELLE SANZIONI ALL'INTERNO DEL TERRITORIO DEL PARCO REGIONALE DEL TABURNO CAMPOSAURO

Premesso che l'articolo 30, secondo comma, della legge n. 394 del 1991 e ss.mm.ii., dispone che la violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette è altresì punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25,82 ad euro 1.032,00.

Tenuto conto che la legge regionale n. 33 del 1993 e ss.mm.ii. "*ISTITUZIONE DI PARCHI E RISERVE NATURALI IN CAMPANIA*" dispone parimenti l'attivazione del procedimento per la irrogazione delle sanzioni amministrative per la commissione o omissione di fattispecie previste e sanzionate, quali illeciti amministrativi commessi all'interno del territorio dell'area protetta del Taburno - Camposauro.

Considerato che anche la Legge 24 novembre 1981, n. 689 disciplina le sanzioni amministrative e che con il presente regolamento se ne recepiscono gli indirizzi e contenuti là dove applicabili alle violazioni commesse nell'area protetta.

Tutto ciò premesso, con il presente regolamento si intende disciplinare il procedimento per la irrogazione delle sanzioni amministrative all'interno del territorio del parco regionale del Taburno Camposauro, nei modi previsti dalle leggi suddette nonché da tutte quelle di settore, previa individuazione delle fattispecie da sanzionare, nonché dei soggetti abilitati a contestare le infrazioni.

Pertanto, di seguito viene esplicitata la gestione dei procedimenti derivanti dalle attività di accertamento e contestazione degli illeciti amministrativi e dall'iscrizione a ruolo per la riscossione delle sanzioni.

ARTICOLO 1 - Fattispecie sanzionate

Le violazioni delle disposizioni contenute nel presente regolamento, emanate dall'Ente Parco Regionale del Taburno Camposauro, sono considerate infrazioni amministrative, ai sensi dell'art. 30, secondo comma, della legge n. 394 del 1991 e ss.mm.ii. e ai sensi della legge regionale n.33/93 e ss.mm.ii., e sono punite con una sanzione amministrativa pecuniaria fissata tra il limite minimo di 25,82 euro ed il limite massimo pari ad euro 1.032,00 oltre all'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative.

Le somme previste sono determinate nel presente Regolamento con riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dal personale dell'Ente, delle forze dell'ordine o da chi per conto dell'Ente ha operato ai fini dell'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, salvo successivi adempimenti disposti ai sensi delle leggi in materia.

In particolare, sono sanzionate, a termini del presente regolamento e dell'articolo 30, secondo comma, della legge n. 394 del 1991, quelle di cui alla allegata Tabella A.

Sono, altresì, sanzionate le fattispecie di illeciti amministrativi di cui alla legge regionale n. 33 del 1993 e ss.mm.ii.

Sono inoltre punite le violazioni dei provvedimenti emanati dal rappresentante legale dell'Ente Parco Regionale del Taburno Camposauro nell'esercizio delle titolarità di cui alla L. 394\91, alla L.R. 33/93 e alla D.G.R.C. n. 1404 del 12.4.2002.

ARTICOLO 2 - Elemento soggettivo

Nelle violazioni cui sono applicabili le sanzioni amministrative di cui al presente Regolamento, ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa.

Quando più persone concorrono in una violazione amministrativa, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta. Nel caso in cui la violazione è commessa per errore sul fatto, l'agente non è responsabile quando l'errore non è determinato da sua colpa.

ARTICOLO 3 - Solidarietà

Il proprietario della cosa usata per commettere la violazione è obbligato, in solido con l'autore dell'illecito, al pagamento della somma da questo dovuta se non prova che la cosa è stata utilizzata contro la sua volontà.

Se la violazione è commessa da persona capace di intendere e di volere ma soggetta all'altrui autorità, direzione o vigilanza, la persona rivestita dell'autorità o incaricata della direzione o della vigilanza è obbligata in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.

Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica, di un ente o di un imprenditore nell'esercizio delle proprie funzioni, la persona giuridica o l'ente o l'imprenditore è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta.

Nei casi previsti dai commi precedenti chi ha pagato ha diritto di regresso per l'intero nei confronti dell'autore della violazione.

ARTICOLO 4 – Atti di accertamento

Gli organi addetti al controllo dell'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro, ed all'accertamento delle relative sanzioni, sono gli agenti dei Carabinieri Forestali, nonché le forze di polizia giudiziaria e forze dell'ordine in generale, oltre agli altri individuati con provvedimenti dell'Ente Parco Regionale del Taburno Camposauro.

I soggetti di cui al primo comma possono, per l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza, assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi, video e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica.

Possono altresì procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti di legge.

All'accertamento delle violazioni punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, i quali, oltre che esercitare i poteri indicati nei precedenti commi, possono procedere, quando non sia possibile acquisire altrimenti gli elementi di prova, a perquisizioni previa autorizzazione della competente A.G. e salvo l'esercizio degli specifici poteri di accertamento tipizzati previsti dalle leggi vigenti.

ARTICOLO 5 - Contestazione e notificazione

La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente con verbale di accertamento di violazione, tanto al trasgressore quanto all'eventuale persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.

Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione devono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.

Quando gli atti relativi alla violazione, descritti nel verbale di accertamento, sono trasmessi all'Ente Parco con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione.

Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti.

ARTICOLO 6 – Determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria – Irrogazione della sanzione amministrativa

La sanzione amministrativa pecuniaria relativa alla violazione, accertata mediante Verbale di accertamento di violazione, viene determinata applicando quanto previsto nella Tabella A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Regolamento.

Nella determinazione della sanzione si ha riguardo alla gravità della violazione, desunta anche dalla condotta dell'agente, all'opera da lui svolta per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze.

La sanzione può essere aumentata nei confronti di chi nei cinque anni precedenti sia incorso in altra violazione della stessa indole, definita ai sensi della normativa vigente. Sono considerate della stessa indole le violazioni delle stesse disposizioni e quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono e dei motivi che le determinano o per le modalità dell'azione, presentano profili di sostanziale omogeneità o caratteri fondamentali comuni.

La sanzione inoltre può essere aumentata proporzionalmente, qualora la violazione costituisca fatto grave ovvero sia stato ripetuto durante la medesima condotta accertata.

ARTICOLO 7 – Violazioni commesse nelle zone A e B

Qualora una violazione viene commessa ed accertata all'interno del territorio facente parte della zona A di riserva integrale, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata del 20% rispetto all'importo previsto e riportato nella Tabella A.

Se invece una violazione viene commessa ed accertata all'interno del territorio facente parte della zona B di riserva generale, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata del 10% rispetto all'importo previsto e riportato nella Tabella A.

ARTICOLO 8 - Pagamento in misura ridotta

E' ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione della sanzione amministrativa.

ARTICOLO 9 - Più violazioni di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative

Chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative, o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata del triplo.

Chi esplica un comportamento recidivo per la medesima violazione nello stesso anno solare, soggiace alla sanzione prevista per la violazione aumentata del doppio.

ARTICOLO 10 - Principio di specialità

Quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa, ovvero da una pluralità di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative si applica la disposizione penale.

ARTICOLO 11 - Pagamento rateale della sanzione pecuniaria

L'Ente Parco Regionale del Taburno Camposauro può disporre su richiesta dell'interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate, che la sanzione medesima venga pagata in rate mensili da tre a cinque; ciascuna rata non può essere inferiore a euro 30. In ogni momento il debito può essere estinto mediante un unico pagamento. Decorso inutilmente anche per una sola rata, il termine fissato ai sensi del comma precedente, l'obbligato è tenuto al pagamento del residuo ammontare della sanzione in un'unica soluzione.

Il pagamento della sanzione avviene secondo le indicazioni fornite dall'Ente Parco.

ARTICOLO 12 - Ordinanza-Ingiunzione

Decorso inutilmente il termine di sessanta giorni fissato per il pagamento del verbale di accertamento, dalla data di notificazione della sanzione amministrativa, l'Ente Parco ingiunge il pagamento della somma irrogata, insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidamente mediante Ordinanza di ingiunzione di pagamento. Il pagamento è effettuato nel rispetto delle indicazioni contenute nell'ordinanza-ingiunzione, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione di detto provvedimento.

Il termine per il pagamento è di sessanta giorni se l'interessato risiede all'estero.

L'ordinanza-ingiunzione costituisce titolo esecutivo.

Con l'ordinanza di ingiunzione si ridetermina anche l'ammontare della sanzione pecuniaria da pagare.

Precisamente questa viene aumentata del 20% rispetto all'importo inizialmente previsto dall'SPV (Sommaro processo verbale).

ARTICOLO 13 - Esecuzione forzata

Decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione di detto provvedimento di Ordinanza-ingiunzione, l'Ente Parco Regionale del Taburno Camposauro procede alla riscossione delle somme dovute, avvalendosi degli istituti previsti dal codice di procedura civile e dalla normativa in materia, ovvero in base ad un servizio di esattoria da istituirsi.

In caso di ritardo nel pagamento la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile.

ARTICOLO 14 - Obbligo di invio all'Ente Parco del rapporto di violazione

Ogni qualvolta è accertata una violazione, gli organi di polizia devono inviare copia del verbale di accertamento, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, all'Ente Parco.

Allo stesso modo l'agente che ha proceduto all'eventuale sequestro deve immediatamente informare il legale rappresentante dell'Ente Parco, inviando il verbale di sequestro.

ARTICOLO 15 - Sequestro

Quando si è proceduto a sequestro, gli interessati possono, anche immediatamente, proporre opposizione alla competente autorità. Sull'opposizione la decisione è adottata con ordinanza motivata emessa entro il decimo giorno successivo alla sua proposizione. Se non è rigettata entro questo termine, l'opposizione si intende accolta.

Anche prima che sia concluso il procedimento amministrativo, il rappresentante legale Ente Parco Regionale del Taburno Camposauro può disporre la restituzione della cosa sequestrata, previo pagamento delle spese di custodia, a chi prova di averne diritto e ne fa istanza, salvo che si tratti di cose soggette a confisca obbligatoria. Quando l'opposizione al sequestro è stata rigettata, il sequestro cessa di avere efficacia se non è emessa ordinanza ingiunzione di pagamento o se non è disposta la confisca entro due mesi dal giorno in cui è pervenuto il rapporto e, comunque, entro sei mesi dal giorno in cui è avvenuto il sequestro.

ARTICOLO 16 - Prescrizione

Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate nel presente Regolamento si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione.

L'interruzione della Prescrizione è regolata dalle norme del codice civile.

ARTICOLO 17 - Deroghe e limitazioni

L'Ente Parco può introdurre deroghe o limitazioni alle norme del presente regolamento per esigenze legate alla sorveglianza, alla tutela dell'ambiente naturale, alla protezione civile, alla sicurezza o al soccorso.

Tutte le autorizzazioni in deroga sono specifiche, nominative e a termine.

Le autorizzazioni in deroga devono essere esibite, su richiesta, al personale di sorveglianza.

ARTICOLO 18 - Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si rinvia alle disposizioni dettate dalla legge n. 689 del 1981 ed alle altre normative vigenti in materia, con particolare riferimento alla legislazione regionale della Campania.

TABELLA A

Le fattispecie di illecito amministrativo sono sempre sanzionate con un importo compreso tra Euro 25,82 ed Euro 1.032,00.

La graduazione delle sanzioni è valutata dal competente organo con i criteri previsti dal presente Regolamento e da quelli disciplinati dalla legge regionale n.33 del 1993 e ss.mm.ii. nonché dalle altre norme in materia.

TIPOLOGIA DELLA VIOLAZIONE	<i>Sanzione art 16 L. 689/81</i>	<i>Minimo edittale</i>	<i>Massimo edittale</i>
a) la cattura, l'uccisione, il danneggiamento, il disturbo delle specie animali; la raccolta e il danneggiamento delle specie vegetali, salvo nei territori in cui sono consentite le attività agro-silvo-pastorali, nonché l'introduzione di specie estranee, vegetali o animali, che possano alterare l'equilibrio naturale	€ 344,00	€ 200,00	€ 1.032,00
b) la mancata rimozione di specie vegetali o animali aliene a seguito di verbale di violazione di contestazione.	€50,00 a pianta	€ 25,00 a pianta	€ 800,00 a pianta
c) sostituzione di specie arboree per riqualficazione bosco senza autorizzazione.	€ 344,00 a decara o frazione di essa	€ 800,00 a decara o frazione di essa	€ 1.032,00 a decara o frazione di essa
d) taglio di alberi e/o di boschi in mancanza di autorizzazione, taglio di alberi e/o di boschi in difformità al piano di coltura, taglio di bosco non maturo, taglio di sfollo non consentito, rilascio di matricine inferiore a quanto previsto dalla legge regionale di settore, taglio male eseguito nonché furto di legname, fatto salvo le normative speciali.	€ 344,00 a decara o frazione di essa	€ 800,00 a decara o frazione di essa	€ 1.032,00 a decara o frazione di essa
e) mancato sgombero di frascame sup. a 2 cm di diametro, mancata cippatura o esbosco del frascame inferiore a 2 cm di diametro a seguito di taglio boschivo autorizzato.	€ 344,00 Ogni 1000 mq o frazione	€ 200,00 ogni 1000 mq o frazione	€ 1.032,00 Ogni 1000 mq o frazione
f) raccolta di semi, asportazione di piante o parti di esse e terriccio, nonché prelievo di materiale litoide di qualsiasi tipo.	€ 300,00	€ 150,00	€ 1.032,00
g) dissodamento di terreni nudi e saldi, prati e prati pascoli.	€ 344,00 a decara o frazione di essa	€ 800,00 a decara o frazione di essa	€ 1.032,00 a decara o frazione di essa
h) raccolta dei prodotti del sottobosco (compresi funghi e tartufi) senza la prevista autorizzazione in zona A della zonizzazione del parco: violazioni all'interno dell'area protetta delle disposizioni contenute nella legge regionale n. 13/2006 modificata con legge regionale n. 9 del 27 giugno 2011 e ss.mm.ii. e nel relativo regolamento regionale sulla raccolta dei tartufi in Campania.	€ 180,00	€ 90,00	€ 800,00

i) Violazioni all'interno della zona A dell'Area protetta per quanto riguarda le disposizioni contenute nella legge regionale Campanian°8 del 27 Luglio 2007 inerente i funghi.	€ 180,00	€ 90,00	€ 600,00
l) è vietato, fatte salve le attività consentite dalle norme di salvaguardia dell'Ente Parco e previa autorizzazione, introdurre animali (sia domestici che selvatici) incustoditi e/o senza guinzaglio.	€ 150,00	€ 75,00	€ 400,00
m) pascolo non autorizzato sui prati e nei boschi o in aree interessate da incendi, salvo quanto previsto dalla normativa di settore.	€ 344,00 a decara o frazione di essa	€ 200,00 a decara o frazione di essa	€ 1.032,00 a decara o frazione di essa
n) pascolo sui prati o nei boschi in aree espressamente vietate, pascolo di specie animali non previste dalle normative di settore.	€ 10,00 a capo	€ 5,00 a capo	€ 1.032,00 a capo
o) omessa denuncia di attacchi parassitari.	€ 200,00	€ 100,00	€ 1.032,00
p) accensione e uso di fuochi all'aperto con conseguente rischio incendi, fatta eccezione per quelli accesi in aree opportunamente attrezzate e preventivamente autorizzate dall'Ente Parco (ad esempio le aree pic-nic).	€ 200,00	€ 100,00	€ 1.032,00
q) accensioni di materiale vegetale nel territorio del parco, fatte salve le attività di raggruppamento e bruciamento dei materiali vegetali non superiori a 3 metri stero per ettaro nel luogo di produzione, di cui all'art. 185 comma 1 lett. f) del D.Lvo 152/2006 e ss.mm.ii. Nei periodi di massima pericolosità per gli incendi boschivi dichiarati dalla Regione Campania, la combustione di materiale vegetale è sempre vietata.	€ 200,00	€ 100,00	€ 1.032,00
r) sparo di fuochi d'artificio senza opportuna autorizzazione da parte dell'Ente Parco.	€ 200,00	€ 100,00	€ 1.032,00
s) l'introduzione, da parte di privati, di armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, se non autorizzati dall'Ente Parco.	€ 344,00	€ 800,00	€ 1.032,00
t) l'apertura e l'esercizio di cave, di miniere e di discariche, nonché l'asportazione di minerali e litoidi, salvo quanto previsto dalla normativa di settore.	€ 344,00	€ 200,00	€ 1.032,00
u) realizzazione di manufatti, modifica della destinazione d'uso degli immobili, ampliamento di immobili o altre strutture, realizzazione e/o manutenzione di recinzioni senza le opportune autorizzazioni.	€ 344,00	€ 250,00	€ 1.032,00
v) realizzazione e/o apertura di nuovi sentieri e stradelli nonché modifiche sostanziali di quelli esistenti presenti all'interno dell'area parco.	€ 344,00	€ 250,00	€ 1.032,00

z) emissioni sonore, luminose o di altro genere che possono danneggiare o arrecare disturbo alla fauna selvatica, salvo quanto previsto dalla normativa di settore e tenuto conto della zonizzazione del Parco	€ 200,00	€ 100,00	€ 1.032,00
aa) modificazione del regime delle acque (sia superficiali che sotterranee)	€ 344,00	€ 200,00	€ 1.032,00
bb) abbandono e/o deposito di rifiuti di qualsiasi genere al di fuori dei siti di stoccaggio individuati dalle autorità competenti nonché lo sversamento anche in corpi idrici di reflui e rifiuti di vario genere.	€ 344,00	€ 250,00	€ 1.032,00
cc) introduzione, anche senza utilizzo, e impiego di qualsiasi mezzo o strumento di distruzione o di alterazione dei cicli biogeochimici.	€ 344,00	€ 500,00	€ 1.032,00
dd) autoveicoli e motoveicoli di qualsiasi tipo che sostano o transitano sul cotico erboso, fuori dalle strade, nei boschi e/o che intralcino la viabilità, nonché sosta di roulotte e camper in zone non consentite.	€ 100,00	€ 50,00	€ 450,00
ee) sorvolo di velivoli a motore o elettrici non autorizzati dall'Ente Parco (ad esempio droni), salvo quanto definito dalle leggi sulla disciplina del volo, fatta eccezione per gli organi di vigilanza o in generale delle forze dell'ordine	€ 344,00	€ 800,00	€ 1.032,00
ff) utilizzo di deltaplani e parapendii senza autorizzazione dell'Ente Parco.	€ 200,00	€ 100,00	€ 1.032,00
gg) svolgimento di attività sportive, ricreative, educative e campeggi non opportunamente autorizzate dall'Ente Parco.	€ 200,00	€ 100,00	€ 1.032,00
hh) svolgimento di attività di ricerca scientifica e biosanitaria senza opportuna autorizzazione da parte dell'Ente Parco.	€ 300,00	€ 150,00	€ 1.032,00
ii) attività pubblicitarie, illuminazioni e segnaletica (al di fuori dei centri urbani) particolarmente impattanti da un punto di vista ambientale senza opportuna autorizzazione dell'Ente Parco.	€ 344,00	€ 300,00	€ 1.032,00
ll) utilizzo del logo e/o della denominazione dell'Ente Parco Regionale del Taburno-Camposauro senza la prevista autorizzazione.	€ 300,00	€ 150,00	€ 1.032,00
mm) inottemperanza dei provvedimenti adottati dal Commissario, dal Presidente, dalla Giunta e/o dal Direttore dell'Ente Parco.	€ 344,00	€ 250,00	€ 1.032,00